

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1391

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore

Presentato alla Presidenza il 17 gennaio 1955

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nell'attesa che possano essere portati a termine gli studi di quelle modifiche da apportare alle leggi di carattere generale, dirette a migliorare l'organizzazione e lo svolgimento dell'azione amministrativa, si è ritenuto utile di non più differire alcuni ritocchi alle disposizioni vigenti in quei punti per i quali, anche secondo il concorde avviso delle varie Amministrazioni, più viva ed urgente si è manifestata nel Paese la necessità di una regolamentazione su nuove basi.

Tale direttiva ha già dato buoni frutti ed è sembrato opportuno, perciò, in attesa della integrale riforma della legge e del regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, provvedere alla eliminazione di taluni inconvenienti che intralciano l'azione amministrativa, inconvenienti creati sia dalla deficienza delle disposizioni di cui sopra, sia dalle mutate esigenze della vita del Paese.

Tra i problemi da affrontare subito è apparso urgente quello relativo all'opportunità di abbandonare i crediti dell'Erario, in numero assai rilevante, iscritti nei campioni per somme non superiori a lire 500. Trattasi di crediti per i quali, in osservanza delle vigenti disposizioni, si dovrebbero riesumare e completare atti che per complesse circostanze sono venuti ad accumularsi negli ultimi anni e raggiungono ora quantitativi ingenti.

L'espletamento degli atti richiesti per l'esazione di tali crediti avrebbero, d'altra parte, assai scarsa efficacia ai fini di un risultato pratico, sussistendo, fra l'altro, non lievi difficoltà dipendenti da trascorsi eventi bellici.

Invero sono frequenti i casi di debitori, civili o militari, deceduti o dispersi per i fatti della recente guerra e non è raro che in alcuni uffici, sempre a seguito degli eventi bellici, siano andati distrutti o dispersi i relativi atti che, per le norme in vigore, dovrebbero senz'altro essere ricostituiti. Dev'essere aggiunto, inoltre, che l'appuramento di tali crediti suscita malumori e commenti sulle incomprensioni della « burocrazia ». Non sembra poi di secondaria importanza far rilevare che, anche in caso di esazione, il costo degli atti è tale da rendere antieconomica l'azione svolta per il loro recupero. Si è cercato, perciò, di ovviare a tale inconveniente con il presente disegno di legge.

L'articolo 1 del provvedimento dà al Ministero delle finanze ed agli intendenti di finanza, secondo le rispettive competenze, la facoltà di provvedere all'annullamento dei crediti erariali mediante decreti cumulativi da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ferma restando, ben si intende, la procedura stabilita dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Con l'articolo 2 si propone che gli organi competenti, Intendenza di finanza e Ministero delle finanze, abbiano facoltà di dichiarare estinti i crediti dello Stato, non superiori a lire 500, che siano riconosciuti assolutamente inesigibili o di dubbia e difficile esazione.

Questa norma di portata generale è diretta ad ottenere un effettivo snellimento del procedimento amministrativo nella materia di cui trattasi. Con ciò verrebbe a stabilirsi non una preventiva rinuncia ai crediti futuri, ma solo il conferimento agli organi competenti della facoltà di estinguerli quando la esazione degli stessi sia stata riconosciuta dubbia o difficile.

La Corte dei conti, a questo riguardo, ha espresso il dubbio se sia opportuno dare atto con una norma di legge di carattere permanente che i debitori dello Stato per somme non superiori a lire 500 non saranno seriamente perseguiti; o convenga, invece, limitare la disposizione ad una norma che preveda bensì adempimenti sommari, ma sia intesa ad operare *una tantum* per i soli crediti di modico valore che risultino già maturati alla data di emanazione della nuova legge. E le Sezioni Riunite hanno ritenuto di dover confermare quest'ultimo avviso anche per la considerazione che, avvenuta la sistemazione della massa di piccoli crediti inappurati venutasi a formare per il passato, appare lecito presumere che non possa formarsene altra analoga avvenire, essendo oggi molto raro il caso che i crediti dello Stato risultino inferiori a lire 500.

Invece, ed in difformità con tale parere, il Ministero del tesoro obietta che trattasi di un limite, è appena il caso di accennarlo, senz'altro irrisorio in rapporto all'attuale situazione della lira e la facoltà di estinguerli si giustifica anche sotto l'aspetto economico in quanto il perseguire un debito così modico e che sia, peraltro, di difficile esazione, verrebbe ad importare oltre che un grave dispendio di tempo, un ulteriore onere anziché un vantaggio per l'Erario.

Al fine di rendere subito operante il provvedimento e di raggiungere le finalità atte ad eliminare gli inconvenienti accennati, si è disposto nell'articolo 3 che alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi estinti:

a) i crediti dello Stato per i quali sia già intervenuto il provvedimento di annulla-

mento per assoluta inesigibilità ai sensi dell'articolo 265 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827;

b) i crediti dello Stato di importo non superiore alle lire 500 per sorta capitale di dubbia e difficile esazione, già iscritti alla contabilità demaniale e per i quali sia in corso la procedura per il trasporto dalle contabilità di altre Amministrazioni alla contabilità dell'Amministrazione del demanio, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 263 e del 1° comma dell'articolo 264, del regolamento suindicato;

c) i crediti dello Stato del medesimo importo già maturati che siano stati riconosciuti dall'Intendenza di finanza, competente per territorio, di dubbia e difficile esazione.

Con l'articolo 4 viene però esclusa l'applicabilità della presente legge alle pene pecunarie (multe, ammende) previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali, ben s'intende, rimangono ferme le relative norme di riscossione.

L'esclusione dei crediti derivanti da pene pecunarie (multe ed ammende), previste dal Codice penale e dalle leggi speciali, è basata sull'inammissibilità della loro rinuncia dato il loro riferimento all'esercizio del magistero penale. Trattandosi infatti di sanzioni penali l'insolvibilità del condannato importa la conversione della pena pecunaria in pena detentiva e, per disporre tale conversione, è imprescindibile che sia accertata l'insolvibilità del creditore. Da ciò si evince che necessita senz'altro procedere esecutivamente contro il condannato anche nel caso in cui con la sentenza di condanna gli sia stata erogata una pena di misura non superiore alle lire 500.

Infine, l'esclusione della estinzione dei debiti di imposte trova la sua ragione nella stessa finalità del provvedimento, che è quella di alleggerire gli organi statali dalla dispendiosa e lunga procedura coattiva di riscossione per crediti di modesto valore. Tale finalità, infatti, viene a mancare nei confronti dei debiti di imposta, la cui riscossione è affidata ad appositi esattori ed è completamente disciplinata da norme organiche speciali.

Ciò premesso, mi prego sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge, sul quale mi lusingo che vorrete dare, onorevoli deputati, il vostro assenso.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 il Ministro delle finanze e gli intendenti di finanza, secondo la rispettiva competenza, possono provvedere all'annullamento dei crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

ART. 2.

I crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 riconosciuti di dubbia e difficile esazione e non potuti riscuotere malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con un decreto delle competenti autorità amministrative, da registrarsi alla Corte dei conti.

ART. 3.

Alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono estinti:

a) i crediti dello Stato maturati a tutto l'esercizio 1945-46, per i quali sia già intervenuto il provvedimento di annullamento per assoluta mesigibilità alla data di entrata in vigore predetta;

b) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 per sorte capitale, di dubbia e difficile esazione, già iscritti alla contabilità demaniale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 263 e del primo comma dell'articolo 264 del regolamento suindicato;

c) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 già maturati che dall'intendente di finanza, competente per territorio, siano riconosciuti di dubbia e difficile esazione. Il riconoscimento deve essere fatto in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni interessate ed a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente.

ART. 4.

La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, pre-

viste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative norme di riscossione.

ART. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti l'annullamento dei debiti di qualsiasi natura lasciati insoluti dai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato.